

Ordinanza n. 115 del 09/04/2021

Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Epigrafe

Premessa

Art. 1. *Oggetto*

Art. 2. *Organizzazione della struttura commissariale*

Art. 3. *Uffici di diretta collaborazione*

Art. 4. *Disposizioni in materia di poteri speciali ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120*

Art. 5. *Direzione generale*

Art. 6. *Procedimento di formazione degli atti di spesa*

Art. 7. *Disposizioni in materia di personale impiegato nella ricostruzione*

Art. 8. *Norma finanziaria*

Art. 9. *Disposizioni finali*

Art. 10. *Dichiarazione d'urgenza ed efficacia*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista la *legge 23 agosto 1988, n. 400*, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'*art. 11*, per il quale «Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge»;

Visto il *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la *deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016*, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la *delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016*, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la *delibera del 25 agosto 2016* in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo;

Vista la *deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016*, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la *deliberazione del 25 agosto 2016*, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo;

Vista la *delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017*, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta *delibera del 25 agosto 2016*;

Visto il *decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite

dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*;

Visto l'*art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», il quale testualmente recita «All'*art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'*art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'*art. 114*»;

Visto l'*art. 57, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 104 del 2020*, il quale testualmente recita «All'*art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e le parole "per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2020". Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'*art. 114*».

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016*, in particolare l'*art. 2, comma 2*, il quale prevede che «il Commissario straordinario si avvale altresì di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, alla quale può essere assegnato personale appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, con trattamento economico fondamentale a carico delle stesse»;

Visto altresì il comma 3, del medesimo *art. 2*, del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale individua il contingente di personale assegnato alla struttura del Commissario straordinario, tra cui fino a dieci esperti, compreso un consigliere giuridico, da scegliere tra persone di comprovata competenza professionale ed esperienza e da nominare ai sensi dell'*art. 9 del decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 303*;

Visti gli *articoli 2 e 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016* e in particolare:

l'*art. 2, comma 2*, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

l'*art. 50, comma 1*, recante le disposizioni in ordine alla struttura posta alle dipendenze del Commissario straordinario e alle misure per il personale impiegato in attività emergenziali, il quale prevede, al primo capoverso, che «il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza»;

Visto il *decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la *legge 11 settembre 2020, n. 120*, in particolare l'*art. 11, comma 2*, terzo periodo, nel quale è disposto che il Commissario straordinario può nominare fino a due sub commissari responsabili di uno o più interventi;

Vista l'*ordinanza del 27 gennaio 2017, n. 15* e successive modifiche, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario, in attuazione del citato *art. 50, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016*;

Ravvisata la necessità di procedere ad una complessiva revisione della suddetta disciplina, anche in considerazione delle modifiche introdotte dal citato *decreto-legge n. 76 del 2020*, convertito con modificazioni con la *legge 11 settembre 2020, n. 120*, al fine di prevedere un modello organizzativo più flessibile ed una ridefinizione delle funzioni e dei compiti assegnati a ciascuna unità organizzativa di cui è composta la predetta struttura;

Visto l'*art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito con modificazioni dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, come modificato dal successivo *art. 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito con modificazioni dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, il quale ha stabilito il divieto per le pubbliche amministrazioni di cui all'*art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nonché per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'*art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, nonché per le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; detti incarichi, le cariche e le collaborazioni sono comunque consentiti a titolo gratuito e, per i

solli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione;

Vista l'*ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020*, recante «Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'*ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020*, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'*art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76*, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*»;

Visto l'*art. 50, comma 3, alinea, del decreto-legge n. 189 del 2016*, come modificato dall'*art. 57, comma 3-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, in sede di conversione con *legge di 13 ottobre 2020, n. 126*, che ha assegnato alla struttura commissariale «in posizione di comando un'ulteriore unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'*art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e fino a cinque esperti incaricati ai sensi dell'*art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*», che costituiscono unità aggiuntive non previste nell'ambito della citata *ordinanza commissariale n. 106 del 17 settembre 2020*;

Visto l'*art. 57, comma 3-quater del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, il quale ha previsto che «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter, pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e a euro 470.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'*art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, come rifinanziato dall'*art. 114, comma 4, del presente decreto*»;

Visto il decreto del Commissario straordinario n. 3 del 15 gennaio 2021 con il quale sono stati nominati i sub commissari nelle persone dell'ing. Gianluca Loffredo e dell'ing. Fulvio Maria Soccodato e ravvisata l'urgenza di dotarli di una struttura tecnico-amministrativa di supporto, disciplinandone, altresì, le competenze e prevedendo l'assegnazione del relativo personale;

Ravvisata la necessità di adeguare l'organizzazione della struttura commissariale alle disposizioni del citato *decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, nonché di modificare l'organizzazione e le competenze degli uffici di diretta collaborazione del Commissario straordinario, al fine di prevedere l'adeguato supporto al Commissario straordinario in relazione all'esercizio dei poteri in deroga ed all'adozione, con riferimento allo smaltimento delle macerie e alla ricostruzione, di iniziative riguardanti i processi di economia sostenibile e circolare e relativi sistemi di tracciabilità e verifica della filiera dei rifiuti;

Ritenuto opportuno, per quanto detto, assegnare le risorse di personale aggiuntive di cui al richiamato *art. 50, comma 3, alinea, del decreto-legge n. 189 del 2016*, come modificato dall'*art. 57, comma 3-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, a supporto dei sub commissari, in considerazione della complessità e dell'ampiezza dei compiti ad essi demandati;

Ritenuto pertanto di dover istituire nell'ambito della struttura commissariale una nuova unità organizzativa denominata «Servizio per il supporto ai sub commissari e per l'attuazione degli interventi speciali», cui preporre l'unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale assegnata dal richiamato *art. 57 del decreto-legge n. 104 del 2020* ed, inoltre, di prevedere che i cinque esperti indicati dalla medesima norma coadiuveranno il Commissario e i sub commissari nell'ambito delle attività di accelerazione e semplificazione della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;

Ritenuto infine di apportare le modifiche risultanti dal testo agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 9, e provvedere per ragioni di ordine e chiarezza sistematica delle disposizioni organizzative, all'abrogazione dell'*ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020* e alla riapprovazione del testo nella sua interezza, comprensivo delle modifiche;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 7 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli *articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016* e *27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340*, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1. Oggetto

1. La presente ordinanza, in attuazione dell'*art. 50, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229* (di seguito denominato «decreto legge»), disciplina le competenze e l'organizzazione della struttura posta alle dipendenze del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito denominato «Commissario straordinario»).

2. Ferma restando la dotazione di personale individuata dal medesimo *decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016*, alla struttura sono assegnate, con provvedimento del Commissario straordinario, unità di personale ulteriori attinte dalla provvista di cui all'*art. 50, comma 3, lettera a), b) e c), del decreto-legge*. Le restanti unità di personale di detta provvista sono assegnate agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'*art. 3 del decreto-legge*, i quali operano con autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto delle direttive adottate dal Commissario straordinario e dai vice commissari.

3. La struttura centrale, d'ora in avanti «struttura commissariale», opera a supporto del Commissario straordinario per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate ai sensi del decreto-legge.

Art. 2. Organizzazione della struttura commissariale

1. Il Commissario straordinario è l'organo di vertice della struttura commissariale, ne determina gli indirizzi e i risultati e ne assicura il coordinamento.

2. La struttura commissariale, per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui all'*art. 1*, è articolata in uffici di diretta collaborazione e Direzione generale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. La Direzione generale, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale.

3. Alla Direzione generale ed agli uffici di livello dirigenziale non generale sono attribuite le competenze e funzioni di cui all'*art. 5*. Al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché il rispetto dei termini procedurali, il dirigente preposto al servizio affari generali, personale, risorse e contabilità, che assume la veste di funzionario delegato, può essere autorizzato, con specifici provvedimenti del Commissario straordinario, all'acquisto ed alla conseguente emanazione dei relativi ordinativi di spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi strumentali indispensabili per il funzionamento della struttura stessa, nel limite di diecimila euro per ciascun ordinativo, fermo restando il budget complessivo, come definito dalle ordinanze commissariali. In tali casi, il dirigente è altresì autorizzato all'impiego delle risorse del fondo per la ricostruzione di cui all'*art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016*.

4. Il Commissario straordinario, nell'ambito dell'attività di gestione della realizzazione delle opere pubbliche di cui è soggetto attuatore, può delegare ai dirigenti la stipula dei contratti di affidamento dei lavori e le successive attività di gestione degli stessi.

5. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione del Commissario straordinario e gli esperti previsti dall'*art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016*, sono nominati con provvedimento del medesimo Commissario.

6. I responsabili degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale sono nominati con provvedimenti del

Commissario straordinario.

7. Per gli esperti previsti dall'art. 2 del *decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016*, il trattamento economico, al netto di IVA e oneri di legge, se dovuti, è stabilito con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite dello stanziamento massimo previsto da apposito decreto commissariale.

8. Fermo restando il contingente numerico degli esperti previsto all'art. 2, comma 3, del *decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016*, il Commissario straordinario può altresì conferire incarichi di studio e/o consulenza a soggetti in possesso di una particolare e comprovata specializzazione, che pertanto possano assicurare un rilevante supporto alla struttura commissariale. Il relativo trattamento economico è stabilito con il provvedimento di nomina nel limite dello stanziamento massimo da stabilirsi con apposito decreto del Commissario straordinario.

9. Per il supporto allo svolgimento dei compiti attribuiti, il Commissario straordinario può istituire, con proprio provvedimento, gruppi di lavoro e nuclei di esperti, di cui possono essere chiamati a far parte anche le professionalità di cui ai precedenti commi 5 e 8 del presente articolo. Con il provvedimento istitutivo sono stabiliti eventuali compensi e rimborsi spese da attribuire ai componenti dei gruppi di lavoro e nuclei di esperti per lo svolgimento delle attività affidate. Detti oneri sono posti a carico delle spese di funzionamento della struttura.

Art. 3. Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione, ciascuno nell'ambito della propria competenza, svolgono attività di supporto al Commissario straordinario e di raccordo tra lo stesso e la Direzione generale, collaborando alla predisposizione dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, del *decreto-legge*, nonché ad ogni attività funzionale al perseguimento degli obiettivi ed all'esercizio delle funzioni attribuiti all'organo commissariale dal medesimo decreto.

2. Gli uffici di diretta collaborazione del Commissario straordinario sono articolati in:

- a) segreteria tecnica del Commissario;
- b) ufficio del consigliere giuridico;
- c) ufficio monitoraggio, stampa e comunicazione istituzionale;
- d) ufficio per le relazioni istituzionali;
- e) ufficio di supporto per l'esercizio dei poteri in deroga e per atti di particolare complessità;
- f) ufficio per la programmazione delle misure per lo sviluppo sostenibile, l'economia circolare e il sistema produttivo.

3. Con provvedimento del Commissario straordinario è stabilito il contingente di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, nonché gli esperti e consulenti che li compongono.

4. Il Commissario straordinario può, altresì, conferire incarichi di diretta collaborazione ad uno o più degli esperti e dei consulenti o dei componenti dei gruppi di lavoro o nuclei indicati all'art. 2, comma 9.

a) Segreteria tecnica del Commissario.

1. La segreteria opera alle dirette dipendenze del Commissario ed è diretta dal capo segreteria, che coadiuva e assiste il Commissario in tutte le sue attività e negli organismi a cui partecipa.

2. La segreteria:

assicura il supporto al Commissario per l'elaborazione delle determinazioni commissariali, sia nella fase di programmazione e individuazione degli obiettivi da perseguire, sia in quella della predisposizione delle ordinanze e degli altri provvedimenti del Commissario e nella valutazione della loro successiva attuazione. Assicura il raccordo con gli altri uffici di staff e tra le funzioni del Commissario e le attività della Direzione generale e delle direzioni della struttura, in attuazione delle direttive del Commissario;

verifica la corrispondenza tra gli indirizzi del Commissario straordinario e l'attività degli uffici amministrativi e contabili in funzione dell'efficace perseguimento delle attività istituzionali e dell'unitarietà dell'azione della struttura commissariale; acquisisce le proposte di adozione dei provvedimenti di competenza dei dirigenti della struttura e le sottopone al Commissario; assicura il supporto al Commissario per il raccordo con gli uffici speciali per la ricostruzione;

cura l'agenda, la corrispondenza e i rapporti del Commissario con soggetti e organizzazioni pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale, la predisposizione ed elaborazione degli elementi utili per le sue attività e per la partecipazione ad incontri e convegni di studio.

b) Ufficio del consigliere giuridico.

1. Il consigliere giuridico ha il compito di rendere pareri al Commissario su ogni questione o affare, anche di carattere istruttorio, che gli sia sottoposta dal Commissario.

2. L'ufficio del consigliere giuridico cura, in coordinamento con gli altri uffici di diretta collaborazione e nel rispetto delle competenze della Direzione generale, l'attività di redazione delle ordinanze di cui all'*art. 2, comma 2, del decreto-legge* e degli altri provvedimenti commissariali, garantendo la qualità del linguaggio normativo, l'analisi dell'impatto e della fattibilità, lo snellimento e la semplificazione normativa, il coordinamento delle disposizioni.

3. Coadiuvava il Commissario, i sub commissari e la Direzione generale, su richiesta della medesima, nella risoluzione delle problematiche interpretative ed applicative delle ordinanze e provvedimenti.

4. Supporta il Commissario per le attività connesse ai protocolli di legalità e nei rapporti con la struttura di missione Antimafia sisma 2016 del Ministero dell'interno, di cui all'*art. 30 del decreto-legge* e con l'ANAC.

5. In raccordo con la segreteria e l'ufficio relazioni istituzionali, esprime parere sui provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri, quelli di iniziativa parlamentare e sulle proposte normative nelle materie di competenza del Commissario.

6. L'ufficio del consigliere giuridico può essere consultato riguardo alle procedure di gara d'appalto bandite dalla struttura commissariale e riguardo ai contratti che quest'ultima è chiamata a stipulare.

c) Ufficio monitoraggio, stampa e comunicazione istituzionale.

1. Assicura il supporto al Commissario straordinario, in raccordo con il servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, gli esperti informatici della struttura commissariale e gli uffici speciali per la ricostruzione, nella verifica e monitoraggio dello stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata, utilizzando a tal fine piattaforme informatiche per la raccolta e l'elaborazione dei dati.

2. Programma iniziative di informazione e formazione rivolte ai cittadini, agli uffici, e ai soggetti istituzionali competenti per la ricostruzione, nonché alle professioni tecniche e ad ogni altro soggetto comunque coinvolto nel processo di ricostruzione.

3. Realizza i contenuti e cura il layout del sito istituzionale e dei canali social della struttura. Cura, su istruttoria degli uffici della struttura o di staff, le relazioni con gli utenti dei suddetti canali.

4. Cura, sulla base delle direttive impartite dal Commissario, la comunicazione istituzionale e le relazioni con gli organi di informazione, e la diffusione degli atti e notizie attinenti all'attività istituzionale del Commissario e della struttura, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle informazioni.

5. Coordina, in raccordo con la segreteria tecnica, la realizzazione di iniziative editoriali, di informazione istituzionale, e incontri di approfondimento e convegni, nelle materie di competenza del Commissario e comunque afferenti al processo di ricostruzione.

d) Ufficio per le relazioni istituzionali.

1. L'ufficio per le relazioni istituzionali opera alle dirette dipendenze del Commissario, in coordinamento con la segreteria e gli uffici di staff. L'ufficio assicura l'assistenza al Commissario nel raccordo con le istituzioni centrali, gli enti e gli organismi con i quali si rapporta per le sue attività.

2. Cura le relazioni con la Corte dei conti, il Consiglio di Stato e l'Avvocatura generale dello Stato, nella fase di predisposizione dei provvedimenti commissariali e per lo studio di tutte le problematiche tecnico-giuridiche connesse ai compiti istituzionali.

3. In raccordo con la segreteria e l'ufficio del consigliere giuridico, esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri, quelli di iniziativa parlamentare e le proposte normative nelle materie di competenza del Commissario, segue l'iter delle risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti l'attività del Commissario straordinario ed il seguito dato agli stessi.

e) Ufficio di supporto per l'esercizio dei poteri in deroga e per atti di particolare complessità.

1. Coordina le attività istruttorie e cura la predisposizione delle ordinanze in deroga di cui all'*art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020* e all'*art. 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020*, assicurando a tal fine il raccordo tra il Commissario e i sub commissari, con gli esperti della struttura commissariale, nonché con il dirigente del «Servizio per il supporto ai sub commissari e per l'attuazione degli interventi speciali» e con la Direzione generale della struttura commissariale.

2. Sovrintende e cura la predisposizione degli atti di competenza del Commissario straordinario in materia di accordi e convenzioni con enti pubblici nonché, su incarico del Commissario, degli atti connotati da una particolare rilevanza e complessità sotto il profilo giuridico o dei soggetti istituzionali coinvolti.

3. Per la direzione dell'ufficio il Commissario straordinario individua una figura in possesso di adeguata professionalità, anche facendo ricorso alle convenzioni con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a.

f) Ufficio per la programmazione delle misure per lo sviluppo sostenibile, l'economia circolare e il sistema produttivo.

1. Coadiuvava il Commissario nell'elaborazione delle strategie e delle misure intese a sostenere lo sviluppo sostenibile, l'economia circolare e il sistema produttivo di beni e di servizi, anche in riferimento al PNRR, al contratto istituzionale di sviluppo e ad ogni altro strumento di programmazione disposto dalla normativa vigente.

2. Cura, sulla base degli indirizzi del Commissario, la programmazione degli strumenti e delle misure di incentivazione previsti dalla legge nei territori colpiti dal sisma, attraverso la definizione, in raccordo con le regioni e gli enti locali, degli opportuni strumenti di intervento nei settori produttivo, artigianale, agricolo, turistico, culturale e della promozione dell'innovazione e della ricerca; cura altresì la promozione delle iniziative per la realizzazione delle infrastrutture e servizi complementari e connessi al processo di ricostruzione.

3. Coadiuvava il Commissario nelle funzioni di coordinamento, supervisione ed erogazione delle risorse, nella elaborazione delle strategie e delle misure intese a stimolare processi di economia circolare, ad applicare protocolli energetico-ambientali e di certificazione dell'edilizia sostenibile, anche in edifici storici, in ambito privato e pubblico; nella verifica della filiera dei rifiuti e riuso delle macerie e relativi sistemi di tracciabilità; nella pianificazione di processi di rigenerazione urbana, con particolare attenzione alle peculiarità ambientali, economiche e sociali, delle aree interne e dei piccoli comuni e borghi, anche mediante l'ausilio di processi di progettazione partecipata.

4. Presta assistenza al Commissario per ogni altra misura comunque connessa allo sviluppo economico e sociale dei territori colpiti dal sisma.

Art. 4. Disposizioni in materia di poteri speciali ai sensi dell'*art. 11 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120*

1. Il Commissario straordinario, ai sensi dell'*art. 11, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120*, può nominare fino a due sub commissari ai fini di quanto previsto dal medesimo comma.

2. Il Commissario straordinario, con il provvedimento di nomina dei sub commissari, ne stabilisce altresì il relativo compenso, ai sensi dell'*art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, secondo quanto

previsto dal *comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge n. 76 del 2020*, convertito con modificazioni con la *legge 11 settembre 2020, n. 120*.

3. I sub commissari operano in stretto raccordo con il Commissario e secondo le direttive da questo impartite, nonché provvedono, su richiesta del medesimo Commissario, a relazionare in maniera dettagliata sulle attività svolte in ragione di quanto previsto dal predetto *art. 11, comma 2*, e sui risultati raggiunti.

4. Nell'ambito della struttura è istituita una unità organizzativa di livello dirigenziale non generale, posta a supporto delle attività dei sub commissari, denominata «Servizio per il supporto ai sub commissari e per l'attuazione degli interventi speciali».

5. Alla suddetta unità è preposto un dirigente e, con successivo provvedimento, sono assegnate le unità di personale tecnico e/o amministrativo nell'ambito del contingente di cui all'*art. 50, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto-legge n. 189 del 2016*.

6. I sub commissari, nell'espletamento delle attività agli stessi assegnate, possono avvalersi degli esperti e consulenti di cui all'*art. 2, commi 5 e 8*, e degli uffici di diretta collaborazione di cui all'*art. 3* della presente ordinanza.

Art. 5. Direzione generale

1. La Direzione generale, costituita come ufficio di livello dirigenziale generale, svolge tutte le attività di amministrazione e gestione strumentali all'esercizio delle attribuzioni e dei compiti del Commissario straordinario ai sensi del decreto-legge, nonché al funzionamento della struttura.

2. A capo della Direzione generale per lo svolgimento delle attività istituzionali è preposto il dirigente generale di cui all'*art. 50, comma 3 del decreto-legge*. In caso di temporanea vacanza del posto, per l'esercizio delle funzioni direttive, il Commissario straordinario con proprio provvedimento può designare uno dei dirigenti preposti ai settori operativi di cui al successivo comma 4.

3. Restano ferme le funzioni di supporto al Commissario straordinario assicurate dal direttore generale della Ragioneria generale dello Stato di cui all'*art. 50, comma 4 del decreto-legge*.

4. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente disposizione, la Direzione generale è articolata in tre servizi di livello dirigenziale non generale: il servizio affari generali, personale, risorse e contabilità, il servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, il servizio per il supporto ai sub commissari e per l'attuazione degli interventi speciali, la cui articolazione è indicata con successivi provvedimenti del Commissario straordinario. I dirigenti dei servizi di livello dirigenziale non generale sono nominati dal Commissario ai sensi di quanto previsto dall'*art. 2, comma 6*.

5. La Direzione generale in particolare:

cura, secondo le direttive del Commissario straordinario e in raccordo con i dirigenti dei servizi, l'organizzazione del personale e della struttura commissariale;

coadiuva il Commissario straordinario nel coordinamento della programmazione della spesa;

cura il riscontro preventivo di regolarità amministrativo-contabile sugli atti di spesa;

cura, in raccordo con l'ufficio del consigliere giuridico, i rapporti con ANAC e con la struttura di missione Antimafia sisma 2016 del Ministero dell'interno, di cui all'*art. 30 del decreto-legge*, per la vigilanza contro la corruzione e le infiltrazioni criminali;

provvede, in collaborazione con l'ufficio monitoraggio, stampa e comunicazione istituzionale, gli esperti della struttura commissariale e il servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione, alla gestione della piattaforma informatizzata per l'acquisizione e il monitoraggio degli interventi oggetto di pianificazione e programmazione delle opere pubbliche;

assicura, in collaborazione con i dirigenti dei servizi, ciascuno nell'ambito delle funzioni assegnate, le funzioni in materia di prevenzione della corruzione, tutela della riservatezza dei dati personali e trasparenza, curando l'adozione dei relativi atti e gli adempimenti normativamente previsti.

6. Il servizio affari generali, personale, risorse e contabilità in particolare:

cura la gestione degli affari generali provvedendo alle attività istruttorie e al coordinamento dei procedimenti amministrativi, anche fornendo il necessario supporto agli uffici di diretta collaborazione, per la definizione di protocolli di intesa, accordi, convenzioni e contratti con altre amministrazioni pubbliche ed enti in materie di interesse del Commissario straordinario, per la realizzazione dei compiti affidati dalla legge;

sovrintende alla convocazione della cabina di coordinamento per l'adozione delle ordinanze commissariali, cura la verbalizzazione delle relative riunioni, provvedendo alla definitiva stesura delle ordinanze in relazione a quanto deciso dalla cabina di coordinamento; provvede all'inoltro delle ordinanze alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità; cura e verifica l'attuazione delle ordinanze, provvedendo al monitoraggio degli adempimenti da esse derivanti;

cura la gestione del personale che opera presso la struttura, nonché del contingente di esperti di cui all'*art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016* e dei consulenti di cui all'*art. 2, comma 8* e di cui all'*art. 4, comma 7* della presente ordinanza, ed il coordinamento degli aspetti amministrativi ed economici relativi al personale assegnato agli uffici speciali;

coadiuva la Direzione generale per la corretta tenuta delle scritture contabili inerenti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;

rilascia i pareri di regolarità amministrativo contabile sugli atti di gestione e sulle proposte di liquidazione della spesa;

cura la gestione della corrispondenza, vigilando sulla correttezza dell'assegnazione della posta tramite il protocollo della struttura commissariale;

assicura la programmazione e gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'attività della struttura;

cura la pubblicazione delle ordinanze e la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del Commissario straordinario, secondo le norme vigenti in materia di trasparenza;

cura il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

7. Il servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione in particolare:

cura le attività di competenza della struttura commissariale in relazione alla gestione degli interventi di ricostruzione privata e di ricostruzione pubblica;

assicura la gestione delle attività di realizzazione delle opere pubbliche di cui il Commissario straordinario è soggetto attuatore e rilascia i pareri di regolarità tecnica e amministrativa sui relativi atti di gestione e di spesa;

coordina il servizio assistenza sisma rivolto ai professionisti, imprese e cittadini al fine di assicurare un costante supporto tecnico e/o informativo in relazione agli interventi di ricostruzione, raccordandosi con l'ufficio del consigliere giuridico e con l'ufficio monitoraggio, stampa e comunicazione istituzionale, anche al fine di implementare un apposito spazio sul sito istituzionale commissariale;

gestisce l'elenco dei professionisti provvedendo all'aggiornamento periodico dei dati e all'allineamento della piattaforma informatica alle previsioni normative, anche sopravvenute;

coadiuva l'ufficio del consigliere giuridico, per le materie di competenza, per l'attività di redazione delle ordinanze di cui all'*art. 2, comma 2, del decreto-legge* e degli altri provvedimenti commissariali.

8. Il servizio per il supporto ai sub commissari e per l'attuazione degli interventi speciali in particolare:

coadiuva i sub commissari nell'attuazione delle attività a questi demandate ai sensi dell'*art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020*, curando la predisposizione degli atti di loro diretta competenza e garantendo l'attività di supporto nella fase di predisposizione delle ordinanze speciali, che restano nella sfera di competenza del Commissario straordinario;

assicura il coordinamento con il direttore generale e i dirigenti dei servizi per l'adozione dei provvedimenti da sottoporre ai sub commissari;

assicura il supporto ai sub commissari per l'attività di programmazione e gestione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, individuati dal Commissario straordinario con i poteri di ordinanza esercitabili in deroga ai sensi di quanto previsto dall'*art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76*;

coadiuva i sub commissari nel coordinamento delle azioni volte all'attuazione delle procedure individuate nelle ordinanze in deroga e nell'attività di affiancamento del soggetto attuatore finalizzata al: controllo delle fasi procedurali, anche attraverso il supporto al RUP; supporto nella predisposizione di bandi e capitolati; supporto nell'espletamento delle procedure di gara; gestione e controllo nella fase di esecuzione del contratto;

cura l'indizione e la gestione delle conferenze di servizi di cui all'*art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020* per l'approvazione dei progetti con effetto, ove ricorra, di variante agli strumenti urbanistici vigenti;

provvede alla predisposizione degli atti di erogazione dei finanziamenti e alla loro sottoposizione al Commissario straordinario, rilasciando, altresì, il relativo parere di regolarità tecnica e amministrativa, al fine della liquidazione del contributo dovuto a fronte degli interventi oggetto delle ordinanze in deroga.

9. Ai sensi dell'*art. 50, comma 1, del decreto-legge*, con i successivi provvedimenti di organizzazione possono essere individuate, nell'ambito dei servizi e quale loro articolazione interna, anche aree e unità organizzative di livello sub dirigenziale, in relazione alle specificità funzionali e alle competenze. Al coordinamento delle aree e unità organizzative, ferme restando le competenze e le responsabilità dei dirigenti dei servizi, possono essere preposte unità di personale, da individuare tra quelle dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio presso la struttura commissariale, in possesso di titolo di studio ed esperienza professionale coerente con le competenze dell'area o della unità organizzativa. Il Commissario straordinario, con proprio decreto, nell'ambito delle previsioni normative e contrattuali vigenti, può attribuire ai soggetti preposti alle aree ed unità organizzative di livello sub dirigenziale una specifica indennità di responsabilità.

10. Nell'esercizio delle proprie funzioni il direttore generale, sulla base delle specifiche esigenze connesse alle attività da svolgere, sentito il Commissario straordinario, assegna le unità di personale alla Direzione generale ed ai servizi.

11. Per tutto quanto non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, al direttore generale e ai dirigenti di livello dirigenziale non generale di cui al presente articolo si applica la disciplina di cui al *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

Art. 6. Procedimento di formazione degli atti di spesa

1. Al fine della sottoposizione alla firma del Commissario degli atti di spesa, i dirigenti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, predispongono, con propria determina, una proposta di liquidazione della spesa, corredata dei pareri di regolarità tecnica, amministrativa e contabile di cui all'*art. 5 della presente ordinanza*.

Art. 7. Disposizioni in materia di personale impiegato nella ricostruzione

1. Il Commissario straordinario, nell'ambito del contingente di personale di cui all'*art. 50, comma 2, del decreto-legge*, provvede, sulla base di specifiche esigenze, all'assegnazione del personale destinato ad operare presso la struttura commissariale centrale, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, e secondo le modalità previste dall'*art. 50, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto-legge*.

2. Il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie e degli eventuali limiti numerici stabiliti con legge, provvede, sentita la cabina di coordinamento, alla ripartizione del personale da impiegare nelle attività di ricostruzione, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. e con Fintecna S.p.a.

Art. 8. Norma finanziaria

1. Fermo restando quanto stabilito dall'*art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016*, agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziare per il funzionamento della struttura del Commissario straordinario.

2. Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario, si provvede all'assegnazione delle risorse per il funzionamento della struttura, individuando le voci di spesa con l'indicazione delle relative somme.

3. Al fine di garantire una più completa e trasparente gestione della contabilità, il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, adotta, su proposta del direttore generale e sentito il dirigente del servizio affari generali, personale, risorse e contabilità, apposita disciplina di gestione della contabilità speciale che contempli la redazione di un budget delle spese su base annua e che contenga le assegnazioni delle risorse per i programmi della ricostruzione e per le altre attività e spese poste a carico del fondo di cui all'*art. 4, comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016*.

Art. 9. Disposizioni finali

1. Fatti salvi i rapporti sorti e i provvedimenti adottati *ratione temporis*, dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata l'*ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020*, recante «Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», nonché ogni altra disposizione in materia organizzativa contenuta in precedenti ordinanze che risulti incompatibile.

Art. 10. Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le nuove disposizioni sulla organizzazione della struttura commissariale, con particolare riguardo a quelle inerenti ai sub-commissari, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'*art. 33, comma 1, quarto periodo del decreto-legge n. 189 del 2016*. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del

Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'*art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
